



## **REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA E IL RICONOSCIMENTO DI PERIODI DI STUDIO E FORMAZIONE ALL'ESTERO**

1. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti, di primo, secondo e terzo ciclo, con Università estere, sia europee sia non europee, sulla base di rapporti convenzionali o nell'ambito di progetti e programmi europei e internazionali, fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture amministrative e didattiche.

2. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. In particolare gli studenti possono:

- frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti;
- svolgere attività di ricerca ai fini della preparazione della tesi o prova finale;
- svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove consentito;
- partecipare a percorsi internazionali nel quadro di convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti.

3. Sono competenza delle facoltà: il coordinamento e la promozione delle attività di mobilità internazionale sia verso università europee che non europee. In condivisione con l'Area per l'Internazionalizzazione competono alle facoltà la negoziazione, la stipula e il monitoraggio degli accordi di mobilità studenti, la gestione della selezione degli studenti, la valutazione dei risultati conseguiti. Le facoltà designano uno più Coordinatori accademici e assicurano un adeguato supporto amministrativo alla mobilità internazionale, operando in stretto contatto con gli uffici dell'Amministrazione centrale.

4. Al fine dell'approvazione delle attività formative da svolgere all'estero, il Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica, ovvero il Collegio dottorale o il Consiglio della Scuola di specializzazione nominano un Responsabile accademico per la mobilità internazionale. Consigli di corso di studi o aree didattiche afferenti a uno stesso dipartimento, o coordinati da una stessa facoltà o scuola, possono nominare un unico Responsabile.



5. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio, tirocinio o ricerca all'estero concorda con il Responsabile accademico, di cui all'art. 4, il proprio Learning Agreement, che dovrà essere redatto sul formato approvato dalla Commissione europea e adottato dalla Sapienza, indicante le attività formative da sostenere presso l'Università ospitante. Il Learning Agreement sarà firmato dal Responsabile accademico. Tali attività, nel loro complesso, sostituiranno alcune delle attività previste dal Corso di appartenenza per un numero di crediti equivalente. La scelta delle attività formative da inserire nel Learning Agreement viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un pacchetto di crediti del Corso di appartenenza, anche eventualmente di tipologia diversa o tirocini. L'approvazione del Learning Agreement compete al Responsabile accademico sulla base di criteri definiti dal Consiglio o Collegio del corso, senza necessità di approvazione da parte del docente del singolo insegnamento sostituito.

Spetta al Consiglio di Corso di studio o area didattica identificare nel percorso formativo una finestra di mobilità pari ad almeno 30 CFU, all'interno della quale sarà incentivata la frequenza di periodi di studio all'estero per un equivalente numero di crediti e facilitato il loro riconoscimento.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, il Coordinatore accademico di Facoltà provvede alla verifica del Transcript of Records dell'università estera e lo rende disponibile al Responsabile accademico di cui all'art. 4, il quale, entro 3 settimane dal ricevimento del Transcript of Records, in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, provvede al riconoscimento delle attività svolte all'estero, senza la previsione di integrazioni, utilizzando il Documento di Riconoscimento incluso nel modello di Learning Agreement adottato dalla Sapienza, ed eseguendo la conversione dei voti secondo i principi della guida ECTS. In caso di superamento parziale delle attività previste dal Learning Agreement, il Responsabile provvede a una rimodulazione del riconoscimento, garantendo che il numero di CFU effettivamente conseguiti sia riconosciuto senza integrazioni.

Nel caso di attività di preparazione della tesi all'estero, al fine di permettere la registrazione dei CFU maturati presso istituzioni estere, i Presidenti delle Commissioni di Laurea dovranno ripartire i CFU previsti per la prova finale, convalidando il numero dei CFU conseguiti all'estero pre-inserito nel verbale dal Responsabile accademico sulla base della relativa documentazione.



Nel caso di preparazione di tesi all'estero sarà consentita la redazione della tesi in lingua inglese ed eventualmente, a discrezione del Consiglio di Corso di studi, nella lingua del paese ospitante, con abstract in lingua italiana.

7. L'Ateneo provvederà periodicamente, con il supporto dell'area Infosapienza e dei servizi statistici, a descrivere in termini statistici come la scala nazionale dei voti sia effettivamente usata in gruppi di corsi di studio omogenei dal punto di vista disciplinare, elaborando tabelle con le percentuali dei voti attribuiti agli studenti di tali corsi su un determinato periodo di tempo, aggregati per classi di corsi di laurea e laurea magistrale.

I voti positivi attribuiti al gruppo di riferimento identificato (Corsi di studio appartenenti alla stessa classe) saranno raccolti con riferimento ai tre anni precedenti per il primo livello e due anni precedenti per il secondo livello.

8. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.

9. L'Area Infosapienza provvederà all'adeguamento dei sistemi informatici per consentire la registrazione accurata dei periodi di studio all'estero e dei percorsi internazionali, anche in conformità a eventuali indicazioni delle banche dati nazionali e alle disposizioni in materia di Diploma Supplement.

10. Il Diploma Supplement dovrà descrivere i percorsi di studio all'estero riconosciuti nella carriera dello studente, compresi i tirocini, dando evidenza delle istituzioni presso le quali si è svolta l'attività accademica, della denominazione originale delle attività formative e dei relativi crediti, nonché di eventuali titoli doppi o multipli conseguiti.

11. Il riconoscimento dei periodi di studio all'estero sarà monitorato costantemente, a cura dei comitati di monitoraggio di facoltà, al fine di rilevare i dati relativi a:

- a) i crediti approvati nel Learning Agreement
- b) i crediti acquisiti nel Transcript of Records
- c) i crediti riconosciuti e registrati in carriera

Tali dati saranno necessari al fine di valutare l'efficacia della selezione degli studenti e la validità dei percorsi formativi, nonché l'efficacia del processo di riconoscimento.



## 12. Catalogo dell'offerta formativa

È competenza della facoltà assicurare l'accurata compilazione dei Database di predisposizione dell'offerta formativa dei propri corsi come richiesto dalla European Charter for Higher Education. Le informazioni dovranno essere dettagliate, aggiornate e facilmente comprensibili ai destinatari, anche nelle sezioni in lingua inglese.

## 13. Norme transitorie

Nelle more della realizzazione dell'informatizzazione della procedura di riconoscimento prevista dal presente regolamento all'art. 10, la convalida, redatta sul Documento di Riconoscimento del Learning Agreement, sarà trasmessa dalla segreteria didattica alla segreteria studenti competente per la registrazione delle attività formative riconosciute. La segreteria studenti provvederà alla registrazione tempestiva delle attività formative svolte all'estero, inclusi i crediti per la preparazione della tesi di laurea, nonché dei crediti per tirocinio.